

Vendita di prodotti aziendali

Sono titolare di un'azienda di circa 7 ettari in provincia di Messina. Nel 2000 ho realizzato un oleificio con il supporto delle agevolazioni ex Patto territoriale di Messina. Oltre all'olio produco anche ortaggi e frutta. Volendo procedere alla vendita di questi ultimi prodotti, unitamente al pane casereccio, qual è l'iter previsto per poter collocare questi prodotti sul mercato? Quali sono le autorizzazioni necessarie?

■ G. R.

Rometta Marea (Me)

Le pagine di "Terra e Vita" ospitano da oltre un anno i commenti al Decreto legislativo 228/2001, la cosiddetta legge di orientamento. Tra i tanti ambiti che il decreto si prefigge di modernizzare c'è anche l'attività di vendita diretta al dettaglio esercitata da imprenditori agricoli singoli o associati. Immaginiamo che il lettore si riferisca a quest'attività quando dice di volere collocare questi prodotti sul mercato.

Secondo l'articolo 4 del Decreto 228 è necessario che

l'impresa agricola sia iscritta al Registro delle imprese, tenuto presso le Camere di commercio. I produttori agricoli esonerati ai fini Iva, che non sono tenuti a tale iscrizione, possono iscriversi ugualmente al Registro oppure rifarsi alla legge 59 del 1963. Questo provvedimento, che fino all'entrata in vigore del Decreto 228 ha regolato questa materia, non è stato abrogato ma, di fatto, è stato superato in termini agevolativi. Per questo motivo è consigliabile in ogni caso l'iscrizione al Registro delle imprese, anche nei casi di esonero. Ecco i punti principali della nuova disciplina:

- 1) l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita, prevista dalla legge 59, viene sostituita da una semplice comunicazione al sindaco;
- 2) la vendita può essere effettuata trascorsi trenta giorni dal ricevimento da parte del Comune della comunicazione, che deve contenere la specificazione dei prodotti e delle modalità di vendita;
- 3) l'attività di vendita può riguardare prodotti acquistati da altre aziende agricole, pur-

chè non prevalenti rispetto ai propri;

4) quando i ricavi di prodotti extra-aziendali superano 41.316,55 (80 milioni di lire), nel caso di ditte individuali, o superano 1.032.913,80

(2 miliardi di lire), nel caso di società, l'attività di vendita rientra nella disciplina generale del commercio (D.lgs 114/98) e non più nella disciplina agevolativa prevista per gli imprenditori agricoli;

5) l'attività di vendita è in ogni caso subordinata al rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e sanità.

L'auspicio è che la "legge di orientamento" favorisca concretamente il rapporto tra imprenditori agricoli e consumatori finali, nell'ottica della semplificazione amministrativa e della fiducia tra i cittadini e le Pubbliche amministrazioni.

Roberto Iotti